

VERBALE DI ACCORDO

Tra

Anas S.p.A.

E

la Rappresentanza aziendale dei dirigenti del gruppo ANAS

Premesso che

- Anas e la rappresentanza aziendale dei dirigenti del Gruppo Anas confermano la volontà di consolidare un modello di relazioni industriali rispondente alla specificità della figura dirigenziale e sottolineano la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di accrescimento competitivo nonché di crescita attenta ai valori dell'etica e della responsabilità sociale dell'impresa;
- Le Parti confermano, di conseguenza, che l'introduzione di modelli gestionali e retributivi che leghino quote di retribuzione del dirigente ai risultati aziendali, costituisce un elemento di grande rilevanza per la modernizzazione dei sistemi gestionali del Gruppo Anas, per la valorizzazione delle risorse dirigenziali nonché per dare effettiva attuazione alle intese contrattuali tra le parti;
- A tal fine, con il presente Accordo, le Parti intendono rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente ANAS, apportando le modifiche e/o integrazioni di seguito riportate e/o definite nello stesso, che, pertanto, sostituiscono gli articoli del CCNL a disciplina della stessa materia;
- per tutto quanto non espressamente modificato dal presente Accordo valgono le previsioni di cui al CCNL stipulato in data 16 aprile 2003 e ss.mm. ed ii.;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente rinnovato ha decorrenza dal 1° agosto 2017 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2019 sia per la parte economica che normativa;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. L'art.1 (*"ambito di applicazione"*) del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) viene integralmente sostituito dal presente testo:

Art. 1

(ambito di applicazione)

1. Il presente contratto si applica a livello nazionale ai dirigenti del Gruppo Anas.
2. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile e che ricoprono nelle strutture aziendali un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'azienda.

3. *Le eventuali controversie rispetto al riconoscimento della qualifica del dirigente sono sottoposte alla procedura di cui all'art. 20 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.*
2. All'art. 2 del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) è aggiunto il comma 4, di cui si riporta di seguito il contenuto:
 4. *Il dirigente è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione della lettera di assunzione, in aggiunta alla documentazione amministrativa propedeutica alla stessa, il certificato penale e dei carichi pendenti del casellario giudiziale. A prescindere dagli adempimenti previsti dal successivo art. 17, inoltre, l'azienda può richiedere al dirigente in forza in qualsiasi momento nel corso del rapporto di lavoro la produzione di detti certificati oppure, in alternativa, di idonee autocertificazioni, anche con eventuale cadenza periodica.*
3. All'art. 3 ("minimo contrattuale") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003), il comma 1 è sostituito dal seguente e il comma 2 è abrogato:
 1. *Il minimo contrattuale mensile base dei dirigenti, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali, pari a 3.668,95 euro viene rideterminato, con decorrenza dal 01.08.2017, in 3.868,95 euro, e, dal 1° agosto 2018, in 3.968,95 euro.*

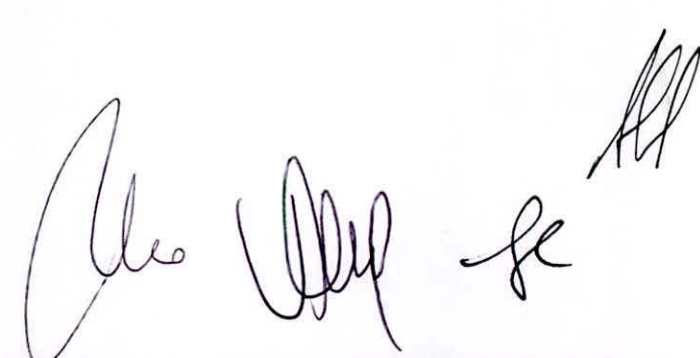
Le parti concordano di corrispondere ai dirigenti in forza, assunti/nominati prima del 31 dicembre 2014, una indennità "una tantum" a titolo di arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 luglio 2017, per un importo pari a 4.000,00 euro al lordo delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali. Per i dirigenti assunti/nominati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 l'importo dell'indennità una tantum sarà corrisposto pro-rata. L'una tantum verrà erogata ai dirigenti in forza alla data di corresponsione della stessa, che avverrà unitamente alle competenze del mese di settembre 2017.

4. L'art.5 ("indennità di funzione") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) e i successivi relativi accordi modificativi e/o integrativi sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo:

Art. 5

(Indennità di funzione)

1. *Al dirigente compete un'indennità di funzione correlata alla posizione occupata ed all'entità delle responsabilità attribuitegli.*
2. *L'articolazione dell'indennità di funzione viene effettuata sulla base delle posizioni dirigenziali presenti nell'organizzazione aziendale, come di seguito riportate:*
 - a. *SENIOR EXECUTIVE;*
 - b. *EXECUTIVE;*
 - c. *SENIOR MANAGER;*
 - d. *EXPERT;*
 - e. *MANAGER.*



Per ciascuna posizione sono individuate due classi, cui corrisponde un determinato importo di indennità di funzione.

L'indennità di funzione viene riproporzionata su dodici mensilità e incide sulla tredicesima mensilità di cui all'art. 7 e sull'assegno integrativo al minimo contrattuale di cui al comma 3 dell'art. 3 ed è soggetta a contribuzione ordinaria e a TFR.

In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'indennità di funzione viene calcolata pro rata.

3. In relazione alla struttura aziendale, l'indennità di cui al presente articolo è quantificata secondo l'articolazione delle posizioni riportata nella tabella a seguire:

POSIZIONE	Classe	INDENNITA' €/ANNUALE
SENIOR EXECUTIVE	1	€ 61.830,83
	2	€ 56.830,83
EXECUTIVE	1	€ 51.830,83
	2	€ 49.830,83
SENIOR MANAGER	1	€ 46.830,83
	2	€ 41.830,83
EXPERT	1	€ 36.830,83
	2	€ 31.830,83
MANAGER	1	€ 26.830,83
	2	€ 21.830,83

4. Nel caso di assegnazione a diverso incarico del dirigente, allo stesso verrà riconosciuta l'indennità corrispondente alla posizione assegnata in luogo della precedente, anche se di importo inferiore, con conseguente riduzione o incremento rispetto a quella precedente fermo restando quanto previsto nel verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente verbale.
5. Nel confermare l'applicazione di un sistema di incentivazione variabile della retribuzione, le parti rinviando ad un successivo accordo la determinazione delle percentuali massime della retribuzione annua lorda da riconoscere in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati sulla base della posizione attribuita.

Per la definizione dell'allocatione dei dirigenti in forza alla data di entrata in vigore del presente rinnovo contrattuale e di quelli di nuova nomina/assunzione nelle posizioni di cui al comma 2 del nuovo art. 5, nonché per l'individuazione del regime transitorio, viene sottoscritto uno specifico verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente verbale.

5. L'art.8 ("Ferie") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003), così come modificato e/o integrato dal successivo accordo del 3 gennaio 2006, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

Art. 8

(Ferie)

1. Al dirigente spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione.
 2. Le ferie non godute nell'anno di riferimento possono essere differite entro i termini stabiliti dalla legge.
 3. Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.
 4. In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.
 5. Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta, salvo espressi divieti di legge, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.
 6. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
 7. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, salvo espressi divieti di legge, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
 8. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
 9. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.
6. L'art. 12 ("Missioni e Trasferte") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) così come modificato e/o integrato dal successivo accordo del 31 dicembre 2011, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

Art. 12

(Missioni e Trasferte)

1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, al dirigente in trasferta per un periodo superiore alle 8 ore, che non preveda il pernottamento, spetta un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili, pari a € 80,00. Nel caso in cui la trasferta, per una durata superiore alle 8 ore, renda necessario il pernottamento, al dirigente spetta per l'intera giornata un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari ad € 120,00.
2. L'importo giornaliero massimo delle spese documentate relative al trasporto, al vitto e all'alloggio non può eccedere i massimali definiti dalla policy aziendale sulle trasferte del personale dirigente.
3. Ai Responsabili del Coordinamento Territoriale, ai Responsabili del Supporto Amministrativo Gestionale e ai Responsabili della Progettazione e Realizzazione Lavori, per tutti gli spostamenti dagli stessi effettuati all'interno dell'area territoriale di competenza, viene riconosciuta, in luogo del rimborso spese non documentabili di cui al 1° comma del presente articolo, un'indennità denominata "indennità di coordinamento territoriale" per 12 mensilità, pari a € 300 mensili al lordo della tassazione e della contribuzione ordinaria.

4. *L'indennità di cui al comma 3 del presente articolo è corrisposta per 12 mensilità e non è assoggettata alla tredicesima e all'assegno integrativo al minimo contrattuale. La stessa non viene corrisposta in caso di assenza nel mese del dirigente per un numero di giorni superiore alla metà dei giorni lavorativi nel mese stesso.*
4. *Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto.*

Si allega al presente verbale di accordo la policy aziendale sulle trasferte nazionali e internazionali del personale dirigente che verrà formalizzata dall'Azienda contestualmente all'entrata in vigore del rinnovo contrattuale (allegato n. 1).

7. L'art. 13 ("Trasferimento del dirigente") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) così come modificato e/o integrato dai successivi verbali di accordo del 3 gennaio 2006, al punto 8, e del 31 maggio 2007, al punto 9, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

Art. 13

(Trasferimento del dirigente)

1. *Il dirigente può essere trasferito da una sede all'altra di lavoro per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive della società.*
2. *Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'Azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi 3.*
3. *Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso nei limiti delle policy aziendali stabilite, nonché un'indennità una tantum pari a 4 mensilità di retribuzione lorda (composta da paga base, indennità di funzione, ex indennità di funzione riassorbita, ex indennità di funzione riassorbibile, scatti di anzianità, ex ria, ad personam, superminimo, rateo tredicesima).*
4. *Ai dirigenti trasferiti su iniziativa dell'Azienda presso una sede diversa da quella del centro dei propri interessi (da intendersi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il luogo dove il dirigente e/o i suoi conviventi dimorano abitualmente, oppure il luogo dove il dirigente e/o i suoi conviventi hanno la residenza, oppure il luogo dove il dirigente e/o i suoi conviventi hanno la disponibilità di un immobile ad uso abitativo) è assegnato, all'atto del trasferimento, un alloggio di servizio idoneo a sopperire alle esigenze del dirigente e della propria famiglia per la durata massima di cinque anni. In casi eccezionali, con particolare riferimento agli incarichi assegnati nel territorio, può essere autorizzata dalla Società la fruizione dell'alloggio di servizio per periodi superiori, qualora sia richiesta una permanenza più lunga nel luogo di destinazione del trasferimento.*
5. *Qualora non fossero disponibili gli alloggi di servizio della Società, il dirigente provvede a reperire sul mercato un'abitazione secondo le modalità e i limiti definiti dalla relativa policy aziendale.*
6. *Il dirigente che procede alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad un'indennità supplementare pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.*
7. *Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.*
8. *Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano alla società di rispettare i termini di preavviso di cui al comma 2, al dirigente verrà riconosciuta un'indennità di mancato preavviso pari ad un massimo di tre mensilità lorde della retribuzione lorda (composta da paga base, indennità di funzione, ex indennità di funzione riassorbita, ex indennità di funzione riassorbibile,*

scatti di anzianità, ex rita, ad personam, superminimo, rateo tredicesima) da riproporzionarsi in funzione del termine di preavviso rispettato.

9. *Non è previsto il riconoscimento delle indennità e dell'alloggio di cui ai commi precedenti, nel caso in cui il trasferimento sia disposto su base volontaria e nel caso in cui il dirigente venga trasferito nel luogo del centro dei suoi interessi, come specificato al precedente comma 4.*

Si allega al presente verbale di accordo la policy aziendale per il trasferimento d'ufficio del personale dirigente che verrà formalizzata dall'Azienda contestualmente all'entrata in vigore del rinnovo contrattuale (allegato n. 2).

8. Con riferimento all'art. 16 ("Trattamento infortunio e malattia derivante da cause di servizio e non") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003), così come modificato e/o integrato dai successivi verbali di accordo del 3 gennaio 2006, punto 5, e del 3 febbraio 2010, punto 6, è stabilito quanto segue:

- al fine del riconoscimento delle somme di cui al comma 2, punto 1, nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuta attestazione dello stato di invalidità, il dirigente dovrà darne formale comunicazione all'Azienda, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di attestazione, producendo la relativa documentazione giustificativa a supporto, a pena di decadenza dal diritto.
- con la nozione di "retribuzione" di cui al comma 4, punto 3, si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva di: paga base, indennità di funzione, ex indennità di funzione riassorbita, ex indennità di funzione riassorbibile, scatti di anzianità, ex rita, *ad personam*, superminimo contrattuale, assegno integrativo al minimo contrattuale e tredicesima.

9. Il comma 3 dell'art. 17 ("Responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante da attività di servizio - Patrocinio Legale") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) così come modificato e/o integrato dal Verbale di Accordo del 3 febbraio 2010, è abrogato e sostituito dal seguente:

3. *In tutti i casi in cui nei confronti di un dirigente sia notificata un'informazione di garanzia e/o si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità dinanzi al giudice ordinario (civile e/o penale), amministrativo o contabile, per fatti o atti connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, il dirigente dovrà darne comunicazione formale alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell'Azienda, entro 20 giorni lavorativi dalla avvenuta notifica del relativo provvedimento o, comunque, dalla data in cui ne viene a conoscenza. Detta comunicazione nel medesimo termine deve essere effettuata anche nel caso della notifica di avvisi di garanzia per reati contro la Pubblica Amministrazione espressamente previsti dal Titolo secondo, Capo primo del Codice Penale, oltre che dagli Art. 416 c.p., Art. 416 bis c.p. e Art. 416 ter c.p., anche qualora si riferiscano a fatti e/o atti non inerenti all'espletamento dei compiti d'istituto.*
- La mancata ottemperanza a quanto espressamente previsto dal paragrafo precedente comporta l'automatica caducazione dal diritto di richiedere il patrocinio legale di cui al presente articolo.*

10. All'art. 18 ("Mutamento di posizione"), comma 1, del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003), dopo la parola "risolva" è aggiunto "unilateralmente".

11. All'art. 21 ("Risoluzione del rapporto di lavoro") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) è aggiunto il seguente comma:

5. *Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al 1° comma, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che abbia*

raggiunto i requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. La comunicazione di cui al comma 1° potrà essere effettuata dall'Azienda, nel rispetto del preavviso di cui all'art. 23, facendo decorrere quest'ultimo in anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti di cui al periodo precedente, purché alla data di scadenza del periodo di preavviso, il dirigente li abbia raggiunti.

12. L'art. 22 ("Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) è sostituito dal seguente:

Art. 22

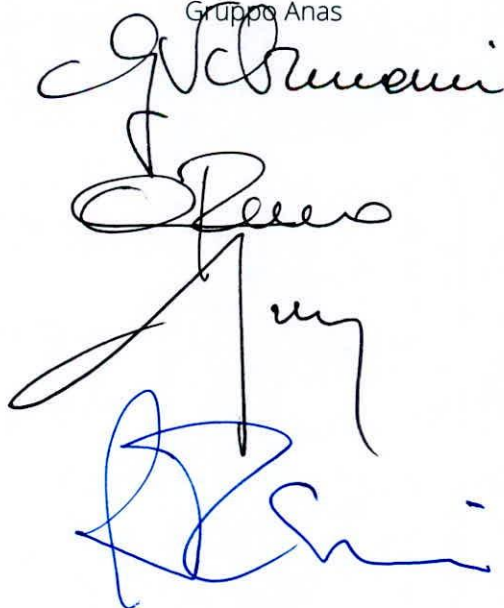
(Risoluzione consensuale)

1. In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al dirigente sarà erogata, in aggiunta al trattamento di fine rapporto (per i dirigenti assoggettati al regime previdenziale privatistico), una somma aggiuntiva, sostitutiva del preavviso maturato, fissata in misura pari al corrispettivo del preavviso stesso.
2. In aggiunta all'importo di cui al comma precedente, verrà riconosciuta al dirigente un'ulteriore somma, come di seguito determinata:
 - da 1 a 12 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pensione – primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 5 mensilità;
 - da 13 a 24 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pensione – primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 7 mensilità;
 - da 25 a 36 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pensione – primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 12 mensilità;
 - da 37 a 48 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pensione – primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 18 mensilità;
 - da 49 a 60 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pensione – primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 22 mensilità.
3. In aggiunta alle mensilità di cui al precedente comma, L'Azienda corrisponderà al dirigente una somma aggiuntiva, pari alla media mensile dell'importo dei contributi INPS totali versati dall'Azienda (sia a carico dell'Azienda sia a carico del dirigente) nei dodici mesi antecedenti l'estinzione del rapporto di lavoro, moltiplicata per il numero dei mesi mancanti al raggiungimento del diritto a pensione a partire dal settimo mese compreso, al lordo delle ritenute fiscali applicabili. L'applicazione del presente punto è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo eventualmente svolta nel periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione. Il verbale di accordo individuale relativo alla risoluzione dovrà contenere apposita dichiarazione di responsabilità che il dirigente interessato dovrà sottoscrivere unitamente al Verbale di accordo stesso.
4. La Società, al fine di consentire ai dirigenti interessati di continuare a fruire, fino al raggiungimento del diritto a pensione, dell'assistenza integrativa sanitaria (FASI, FASIDI o ASSIDAI), corrisponderà ai medesimi una somma equivalente all'importo complessivo, ragguagliato al numero dei mesi mancanti alla pensione, al lordo delle ritenute fiscali applicabili, calcolata con riferimento al contributo attualmente a carico aziendale; i pagamenti ai rispettivi fondi restano a carico degli interessati.

5. *Nei casi in cui il requisito del diritto a pensione si collochi dal sessantunesimo mese in poi, a partire dalla data di estinzione del rapporto di lavoro, l'Azienda corrisponderà una somma aggiuntiva rispetto a quella prevista nel precedente comma 1, pari a 22 mensilità.*
6. *Gli importi complessivi, di cui ai punti precedenti, verranno erogati a titolo di somma aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, e l'accordo relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dovrà prevedere anche una somma a titolo transattivo, definita dall'Azienda, in relazione a specifiche situazioni.*
13. Le parti, dando atto con il presente verbale che l'indennità forfettaria di cui all'allegato 2 del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) che è andata ad integrare l'attuale indennità di funzione ha sostituito quella di reperibilità, concordano di abrogare il citato allegato ritenendo che l'indennità di funzione, così come rideterminata nel precedente punto 4, comprenda anche l'indennizzo per la reperibilità del dirigente.
14. A decorrere dal 1° agosto 2017 la quota a carico dell'Azienda relativa al Fondo previdenziale complementare Previdai viene incrementata del 2% della retribuzione mensile utile al TFR. La quota a carico del dirigente, pari al 4% della retribuzione mensile utile al TFR, resta invariata.
15. Le parti si impegnano a sottoscrivere un accordo entro il 31 dicembre 2017 con il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Assidai per incrementare le prestazioni sanitarie offerte adeguandole a quelle garantite dal Fondo Fasidi.
16. Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente accordo, valgono le previsioni di cui al CCNL stipulato in data 16 aprile 2003 e successive modifiche e integrazioni non abrogate.

Roma, 4 agosto 2017

Per il
Gruppo Anas



Per la
Rappresentanza Aziendale dei Dirigenti
Federmanager

